

Comune di Palmi

Città Metropolitana di Reggio Calabria

ORDINANZA Nr. 34 del 15/07/2024

Prot. N. 626 R.E. del 15/07/2024

Oggetto: DIVIETO COMMERCIO ITINERANTE E SU AREE PUBBLICHE IN OCCASIONE DEL R.D.S. SUMMER FESTIVAL

IL SINDACO

Premesso che:

quest'anno la città di Palmi ospiterà l'RDS Summer Festival 2024, evento musicale di rilievo nazionale che vedrà susseguirsi sul palco, per due giornate, artisti internazionali;

è previsto, per l'occasione, un considerevole afflusso di gente nel centro cittadino che necessita di un piano straordinario di viabilità e di emergenze che preveda la suddivisione del territorio in aree, con l'istituzione di una "ZONA ROSSA" nella quale sarà inibita la sosta e la circolazione dei veicoli, di un percorso privilegiato per i veicoli di emergenza, di un percorso che consentirà alle Autorità e/o ai mezzi di servizio di raggiungere un'area di sosta riservata, un percorso per i bus navetta che potranno raggiungere il centro dalle aree di parcheggio individuate con provvedimento della Giunta Comunale ai sensi dell'art.7 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285;

Sentito il Comandante del Corpo il quale, sulla scorta delle esperienze pregresse, ha segnalato la possibilità che il centro cittadino venga preso d'assalto, sin dalla mattina, da esercenti il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e non, la qual cosa potrebbe creare gravi rischi per l'incolumità pubblica a causa dei carretti su ruote o banchi allestiti per la vendita improvvisata su vie e piazze ad altissima concentrazione umana;

Considerato che in ragione di ciò occorre provvedere ad inibire, con apposito provvedimento *extra* ordinem, tale prassi;

Ritenuto inoltre opportuno evitare lo stazionamento e il bivacco di caravan, autocaravan, roulotte ed altri mezzi con annessa installazione di strutture su aree pubbliche non attrezzate e prive delle caratteristiche e dei requisiti per svolgere tali attività, siano essi al servizio o meno delle attività commerciali itineranti;

Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, in particolare:

- l'art. 1 ai sensi del quale l'autorità locale di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà;
- l'art. 9 ai sensi del quale chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse;

Vista la Circolare n. 3644/C emanata in data 28/10/2011 dal Ministero dello Sviluppo Economico: "Decreto Legge 06/07/2011, n.98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 35, commi 6 e 7. Liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura – Circolare esplicativa" nella quale si legge, fra l'altro, che " ... eventuali specifici atti provvedimentali, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela, possono continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di "vincoli" necessari ad evitare danno alla sicurezza (...) e indispensabili per la protezione della salute umana (...), dell' ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale", espressamente richiamati, come limiti all' iniziativa economica privata ammissibili, dall'art. 3, comma 1, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14/08/2011, n. 148;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno a firma del Capo della Polizia Gabrielli Prot.n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;

Visto il Regolamento per il Commercio sulle Aree Pubbliche approvato con Deliberazione C.P. n. 77 del 14/05/2007 il quale, all'art.23, vieta il commercio in forma itinerante nei giorni festivi;

Visto l'art.7 del "Nuovo codice della strada", D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, nel quale è previsto che i Comuni possano, con Ordinanza del Sindaco, limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali e ambientali, nonché adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4 e quindi disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

Visto l'art.54 comma 2, del D.lgs 18/08/2000 n.267 (TUEL), così come modificato dal D.L. n.92/2008 che assegna al Sindaco la competenza di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Richiamata la comunicazione preventiva alla Prefettura di Reggio Calabria prot.627 R.E. del 15.07.2024;

Vista la Legge 689/81 e successive modifiche introdotte dalla legge 125/2008 e dallo stesso D.lgs 18/08/2000 n.267 (TUEL), in materia di sanzioni edittali;

Visto il D.Lgs 114/1998 in materia di commercio;

ORDINA

A partire dalle ore 14:00 del 19 luglio 2024 e fino alle ore 07:00 del 21 luglio 2024, nel territorio comunale e in tutte le vie ricadenti nel perimetro della "Zona Rossa" interessata dal tour e occupata dalle aree logistiche, così come individuata da apposita Ordinanza, lungo le vie di emergenza e deflusso, lungo le tratte delle navette, nelle zone adiacenti il luogo dell'evento, per motivi di tutela della sicurezza urbana, nonché per prevenire rischi o pericoli per la pubblica incolumità:

- 1. E' VIETATA qualunque forma di esercizio del commercio sulle aree pubbliche (su posteggio o in forma itinerante) con l'eccezione delle attività al seguito dell'organizzazione dell'RDS Summer Festival e/o attività da essa accreditate;
- 2. E' VIETATA la circolazione e la sosta di veicoli adibiti al commercio sulle aree pubbliche (su posteggio o in forma itinerante) o che trasportino attrezzature per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, con l'eccezione con l'eccezione di quelli al seguito dell'organizzazione dell'RDS Summer Festival e/o attività da essa accreditate:
- 3. E' VIETATA altresì sulle aree pubbliche cittadine la circolazione e lo stazionamento di caravan, autocaravan, roulotte ed altri mezzi similari (con l'eccezione con l'eccezione di quelli al seguito dell'organizzazione dell'RDS Summer Festival e/o attività da essa accreditate;) con o senza installazione di annesse strutture quali tende, appoggi, tavoli e/o quanto altro necessario per svolgere le consuetudini di vita che configurino, di fatto, una situazione di campeggio o attendamento o comunque di bivacco nelle strade pubbliche, aree di parcheggio e di sosta ed in generale in tutto il territorio comunale, non attrezzate e/o adibite allo scopo e prive delle caratteristiche e dei requisiti per svolgere tali attività;
- 4. E' VIETATA qualunque occupazione di spazi e aree pubbliche, anche al servizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ricadenti all'interno della "ZONA ROSSA" così come individuata nell'apposita ordinanza viabilistica, che non sia autorizzata preventivamente.

SANZIONI

• I trasgressori alle disposizioni di cui al punto 1) della presente ordinanza incorrono nella sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 516,00 (Pagamento in Misura Ridotta € **50,00**) - Gli organi di Polizia Giudiziaria possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto

- di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria (art.13 legge 689/1981);
- I trasgressori alle disposizioni di cui al punto 2) della presente ordinanza incorrono nella sanzione amministrativa prevista dall'art.7 commi 1 lett.a) e 13 del "Nuovo codice della strada", D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni da € 85,00 ad € 338,00 (Pagamento in Misura Ridotta € 85,00 − Pagamento entro 5 gg. € 59,85) − I veicoli potranno essere rimossi ed affidati a depositeria giudiziaria con spese a carico dei trasgressori;
- I trasgressori alle disposizioni di cui al punto 3) che non intendano allontanarsi spontaneamente saranno soggetti alla sanzione amministrativa prevista dall'art.7 del Codice della Strada D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni con conseguente rimozione dei veicoli;
- I trasgressori alle disposizioni di cui al punto 4) che non intendano allontanarsi spontaneamente saranno soggetti alla sanzione amministrativa prevista dall'art.20 del Codice della Strada D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni con conseguente rimozione delle occupazioni.

Copia della presente Ordinanza sarà trasmessa con immediatezza alla Prefettura di Reggio Calabria.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata e trasmessa alla Prefettura, alla Questura, alle FF.OO e notificata agli esercizi di somministrazione esistenti nell'area dell'evento.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica al Prefetto di Reggio Calabria, quale Autorità sovraordinata;
- ovvero, entro 60 giorni dalla notifica al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/01/1977 n. 10 nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;
- ovvero, entro 120 giorni dalla notifica al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

IL SINDACO Avv.Giuseppe Ranuccio

Il presente documento è stato redatto con sistemi informatici meccanizzati, la firma autografa del rappresentante dell'Ufficio che lo ha redatto è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3 Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. Documento trasmesso con sistemi informatici/telematici ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Originale trattenuto agli atti di questo Ufficio.